



**REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO**

**DEL MERCATO RISERVATO**

**ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE**

**DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2015

### **ART. 1 - Istituzione del mercato**

E' istituito in Piazza Bionda, sotto la struttura denominata "ALA", il mercato agricolo di vendita diretta che si svolge, di norma, ogni sabato pomeriggio, con ingresso lato fronte ex case ECA.

Il mercato si svolge con i seguenti orari:

- dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 01 novembre al 30 aprile
- dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal 01 maggio al 30 ottobre

Per motivi di viabilità e di ordine pubblico o di interesse generale, in occasione di particolari circostanze che interessano l'individuato sito, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento del mercato o differirlo ad altra data e non ultimo variarne l'orario.

### **ART. 2 - Articolazione del mercato e caratteristiche dei posteggi**

Il mercato per la vendita diretta dei prodotti agricoli prevede un numero massimo di 9 (nove) posteggi. Ogni posteggio potrà avere un superficie massima di mq. 9 (superficie totale occupata mq 81, su un totale di mq 150)

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita sia per la valorizzazione dei prodotti e sia per una corretta informazione ai consumatori.

### **ART. 3 - Gestione del mercato**

La gestione del mercato è, di norma, affidata ad una Associazione di categoria.

### **ART. 4 - Operatori e prodotti agricoli**

Possono partecipare gli imprenditori agricoli, singoli o associati, così come definiti dall'art. 2135 del C.C. modificato dall'art. 1, comma 1 e 2 del d. Lgs. 228/01, iscritti nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, associati all'Associazione Agrimercato della Provincia di Torino o alle medesime Associazioni delle altre Provincie piemontesi, ed in ogni caso secondo previsioni di legge, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, la cui azienda agricola abbia sede, nell'ordine:

- nel Comune di Rivalta di Torino
- nei Comuni limitrofi;
- nei Comuni della Provincia di Torino;
- nei Comuni della Regione Piemonte.

Possono inoltre partecipare, in subordine, fino a n° 2 aziende artigiane agroalimentari di qualità con il riconoscimento di Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte, purché con merceologie non presenti sui banchi dei produttori agricoli, e a condizione che siano garantiti i requisiti della territorialità, tipicità ed utilizzo delle materie prime locali.

L'attività di vendita nel presente mercato è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, è garantita al consumatore, mediante la selezione degli imprenditori agricoli presenti sull'area di vendita, l'offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla stagionalità, nell'ambito delle seguenti merceologie ammesse:

vino e distillati  
salumi e carne  
prodotti da forno e pane  
latte e derivati  
miele e derivati  
prodotti trasformati  
frutta e derivati  
verdure e derivati  
lumache  
riso  
olio e derivati  
cereali  
pesci  
piante e fiori

#### **ART. 5 - Presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere formulate secondo le modalità contenute nell'art. 4 D.LGS 18.5.2001 n.228., e verranno prese in considerazione seguendo i criteri di cui al precedente art. 4, a cura dell'Associazione affidataria della gestione.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato e l'accettazione integrale delle norme recate dal presente regolamento. La partecipazione al mercato per la vendita dei prodotti agricoli è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tener conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D.LGS n. 24/2002, dalla Legge n. 441/1981 e degli obblighi previsti dal regolamento CEE 852/2004.

#### **ART. 6 – Tassa per occupazione suolo pubblico**

Ogni operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, relativo e correlato alla superficie occupata, dovuta e corrisposta ai sensi del vigente Regolamento T.O.S.A.P. –

#### **ART. 7 – Obblighi dei venditori**

I Produttori Agricoli ammessi dovranno:

- vendere prodotti provenienti dalla propria azienda;
- per la vendita di prodotti non propri (nei limiti di quanto consentito dalla legge), rispettare il territorio dove ha sede l'azienda (limitandosi a vendere prodotti provenienti da aziende agricole della propria provincia), la stagionalità ed il proprio comparto produttivo;
- indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all'unità di misura del prodotto (litro, chilo, etc.);

- nel caso di vendita di prodotti agricoli non di propria produzione, l'operatore dovrà indicare con appositi cartelli gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, la denominazione e la sede dell'impresa produttrice;
- definire il prezzo dei prodotti posti in vendita in modo tale da dare una concreta risposta al "caro-prezzi" ed al calo dei consumi;
- porre in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti;
- rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, fiscale e tributaria previste per la vendita diretta;
- al termine dell'orario di vendita è fatto obbligo di rimuovere eventuali rifiuti prodotti durante il mercato;
- rispettare gli orari di inizio e termine del mercato.

Gli Operatori dell'artigianato agroalimentari ammessi dovranno:

- vendere esclusivamente prodotti provenienti dalla propria azienda;
- indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all'unità di misura del prodotto (litro, chilo, etc.);
- definire il prezzo dei prodotti posti in vendita in modo tale da dare una concreta risposta al "caro-prezzi" ed al calo dei consumi;
- porre in vendita esclusivamente prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti;
- rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, fiscale e tributaria previste;
- al termine dell'orario di vendita è fatto obbligo di rimuovere eventuali rifiuti prodotti durante il mercato;
- rispettare gli orari di inizio e termine del mercato.

### **ART. 8 – Nettezza urbana**

Gli operatori dovranno lasciare il rispettivo posto assegnato, entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita, libero e ripulito da ogni residuo; i rifiuti eventualmente prodotti saranno rimossi a cura degli operatori.

### **ART. 9 – Controlli e sanzioni**

Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i. nonché nel T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.-.

Chiunque violi delimitazioni e divieti stabiliti dal Comune per lo svolgimento dell'attività mercatale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ad euro 500.

In caso di particolare gravità o recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per numero 2 partecipazioni. La recidiva si verifica qualora, sia stata commessa una violazione della stessa indole per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Al secondo provvedimento di sospensione, i soggetti interessati, perderanno il diritto a partecipare al mercato.

### **ART. 10 – Norma finale di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme in materia e non ultimo a quanto prescritto dalla conseguente convenzione di affidamento della gestione del mercato ad Associazione di categoria.